



1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
2.2	MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	4
2.3	DOTAZIONI TECNICHE.....	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
3.1	Documenti di gara.....	5
3.2	Chiarimenti.....	6
3.3	Comunicazioni.....	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI.....	7
4.1	Descrizione sommaria.....	7
4.2	Validazione progetto esecutivo.....	7
4.3	Comune di esecuzione.....	7
4.4	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	7
4.5	Importo complessivo dell'appalto.....	7
4.6	Termine di esecuzione.....	8
4.7	REVISIONE PREZZI.....	8
4.8	modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
4.9	Finanziamento e modalità di pagamento.....	9
4.10	LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO.....	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6.	REQUISITI GENERALI.....	12
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
7.1	Requisiti di ORDINE SPECIALE.....	14
7.2	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
7.3	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
8.	AVVALIMENTO.....	16
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11.	SOPRALLUOGO.....	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13.	CONTROLLI FVOE.....	17

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	30
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
19. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	31
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	31
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
22. OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR.....	34
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI.....	34
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	34
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica-
INVESTIMENTO. 2.1A : Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico.**

DISCIPLINARE DI GARA

L832

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA
PER L'APPALTO DEI LAVORI "SP58 PIANCALDOLESE" DAL KM 9+000 AL KM
9+500 MESSA IN SICUREZZA- CUP B27H23003850006**

1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 992 del 24/04/2025 questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di messa in sicurezza della s.p. 58 "Piancaldolese" dal km 9+000 al km 9+500 - PNRR M2C4I2.1A - ID – INTERVENTO TO-UBIS-000050.

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera C) del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), mediante procedura negoziata senza bando, svolta in modalità telematica, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro 3 mesi.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (CAM Strade) di cui al D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed entrano in vigore dal 21 dicembre 2024. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

Il presente appalto è finanziato con FONDI PNRR ed è soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Firenzuola in Provincia di Firenze. [codice ISTAT/NUTS 048018/ITE14].

Codice CPV 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale

La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/034/038 –

Il **Responsabile Unico del Progetto** è Geom. Elisabetta Nutini.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. progetto, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
2. disciplinare di gara;
3. protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma2BIS START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a **6 giorni** prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 159 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI

4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, resi necessari a seguito degli eventi metereologici del 16 e 17 maggio 2023 che hanno arrecato gravi danni e pregiudicato la sicurezza su numerose strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze. Nello specifico si prevedono azioni mirate per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione, nonché consentendo il ripristino e la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle strutture socio-sanitarie. L'area oggetto di intervento è situata nel Comune di Firenzuola (FI) lungo la SP58 dal km 9+000 al km 9+500. L'intervento rientra nel campo di applicazione dell'Ordinanza Commissariale N.13/2023, N.33/2024 e N.35/2024., tra i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

4.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 42, c. 4 del Codice il progetto è stato validato dal RUP con atto del 22/04/2025.

4.3 COMUNE DI ESECUZIONE

L'esecuzione è ubicata presso il Comune di Firenzuola in Provincia di Firenze

4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura ai sensi dell'art. 3 c.1 dell'Allegato I.7 del Codice.

4.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le opere oggetto del presente appalto non possono essere suddivise in più lotti funzionali costituendo un'unità minima autonomamente fruibile.

L'importo a base di gara è pari ad € **949.776,78** così suddiviso:

	Descrizione	A Misura €
A	Lavori	761.782,09
B	Spese di manodopera scorporate	148.276,75
A+B	Importo soggetto a ribasso	910.058,84
C	Costi per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	39.717,94
A+B+C	Importo totale dell'appalto	949.776,78

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende:

- **i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 39.717,94**
- **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **148.276,75**, calcolati come da quadro di incidenza della manodopera allegato al progetto (Elaborato n. 26) , **sono scorporati dall'importo ma contenuti nell'importo soggetto al ribasso ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

Il CCNL applicato per la categoria *EDILI: Industrie e Cooperative* è il **F012** ai sensi dell'art. 11 e 102 e dell'allegato I.01 del Codice. A tal proposito con circolare n. 19/E del 27 maggio, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di

indicazione del contratto di lavoro edile, precisando altresì che il contratto collettivo identificato con il Cod. FO12 ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi FO11 e FO16.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente deve dichiarare nel modello A.1.ter che esso garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 e dell'allegato I.01 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per i lavori oggetto del presente disciplinare desumendoli dal prezziario della Regione Toscana anno 2024.

L'importo a base di gara è al netto di iva e/o al netto di altre imposte e contributi di legge.

4.6 TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni **195** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, secondo il cronoprogramma allegato nei documenti di appalto (Elaborato 18), con conclusione prevista entro il 31/12/2025. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. La stazione appaltante può consegnare i lavori all'aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, c. 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L 77 convertito dalla Legge 108/2021 e art. 126 del Codice sia le penali che le premialità (premio accelerazione) sono da computarsi nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e la somma non potrà superare il 20% dello stesso.

4.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 %, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80 % del valore eccedente la variazione del tre per cento, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice e dell'allegato II.2-bis.

4.8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **1.139.732,13** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Importo a base di gara	949.776,78
------------------------	------------

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	189.955,35
Valore globale stimato	1.139.732,13

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione per lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) *la modifica non altera la natura generale del contratto.*

4.9 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi PNRR e rientra nel campo di applicazione dell'Ordinanza Commissariale n. 13 , n. 33 e n. 35 del 2024, allocati sul bilancio della Città Metropolitana di Firenze.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. E' previsto nel Capitolato Speciale l'incremento della anticipazione al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di € 150.000,00, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, comprensivo della relativa quota degli oneri della sicurezza.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge 136/2010.

4.10 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a).

Tabella a)

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria qualificazione obbligatoria</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>% sul totale base di gara</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
				<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappalto</i>
Opere di ingegneria naturalistica	OG13 – III °	949.776,78	100%	Prevalente	50 %

Importo complessivo dell'appalto	949.776,78	100%		
----------------------------------	------------	------	--	--

L'offerente ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere**, a pena di esclusione:

- categoria prevalente **attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG13 classifica III° o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12.** Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In virtù di quanto disposto all'art. 2, c.2 dell'Allegato II.12 al Codice, **“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.**

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

per la categoria prevalente OG13, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA: Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice **“i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”.** Gli operatori **“per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”** possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.

AVVERTENZA

Si indica che nella categoria OG13 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Tali lavorazioni hanno un importo ed una incidenza della manodopera superiori ai limiti di cui all'art 119 c.1, per cui non è plausibile il ricorso a subcontratti né vi è la possibilità di subappaltarle interamente.

Conseguentemente, GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO POSSEDERE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI,

PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.D. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede OPPURE DEVONO AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREDETTO ELENCO (CFR. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 25954 DEL 23 MARZO 2016 E DPCM 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL DPCM 24 NOVEMBRE 2016).

Si specifica inoltre che, nel caso l'appaltatore non esegua in proprio le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra deve dichiarare nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive la volontà di subappaltarle, ricordando che il subappalto dovrà essere fatto ad operatori iscritti nella *White List* di cui sopra, oltre che in possesso di qualificazione adeguata ai lavori da assumere.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 27 del Dlgs 81/2008 così come sostituito dall'art. 29 c.19 lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L.n.56/2024 dal 01/10/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Si fa presente che l'operatore economico invitato alla presente procedura ha la facoltà, ai sensi dell'art 68, c. 19 del Codice, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'Allegato I.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 e 15 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice.

L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art. 68 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell'art. 16, comma 4 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 47, c. 2 del D.L. 77/21 e ss.mm, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, oltre che ai sensi dell'art. 94 del Codice.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del **DGUE** tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

Gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni della categoria OG13 (appaltatore, cooptata, consorziata esecutrice), **contenenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa**, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel *Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive*.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 (*l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara*).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre **cinquanta** dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali

di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di **dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante, in relazione ad un contratto precedente finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77 /2021. ***Da dichiarare nel modello Dichiarazioni PNRR predisposto dalla stazione appaltante.***

Ogni concorrente dovrà impegnarsi, **a pena di esclusione**, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto e di assunzioni in relazione ad esso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Da dichiarare nel modello Dichiarazioni PNRR predisposto dalla stazione appaltante.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

7.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, ove possibile, tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'Allegato II.12

Possesso **dei requisiti indicati al paragrafo 4.10.** Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

AVVERTENZA: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali", degli estremi dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di restisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisiti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68, comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (**inserito nel modello offerta economica**) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla categoria prevalente di cui al punto 6 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori esclusivamente con la loro struttura, senza designare le imprese esecutrici, utilizzano i requisiti posseduti in proprio cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori tramite le consorziate esecutrici designate in sede di gara, utilizzano i requisiti posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12). L'avvalimento premiale di cui al comma 12 è ammesso quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale in sede di presentazione della propria domanda che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi (vedi modello dichiarazione avvalimento allegato), verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (da *dichiarare nel modello A.1.ter*).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato (da *dichiarare nel modello A.1.ter*).

10. GARANZIA PROVVISORIA

A i sensi dell'art. 53, c. 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** come da delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 o successiva delibera pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della piattaforma nella sezione "LOTTI".**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

13. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la

documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 29/05/2025 alle ore 13.00. la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.10)**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **B.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla Piattaforma telematica di negoziazione

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla Piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **completare:**
 - il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";
- **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono** le cariche di **cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;

- **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**;

- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;

- l'amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI

CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema START prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.

Per le eventuali imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa stazione appaltante.

Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per l'impresa ausiliaria (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, c. 12 del Codice per l'impresa cooptata (**DGUE allegato nella documentazione di gara dalla stazione appaltante**).

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte "*l'operatore economico partecipa insieme ad altri*" specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il possesso di attestazione SOA.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione "informazioni sull'operatore economico" inserisce tramite il tasto "aggiungi" ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D e dell'Allegato A.1.ter**.

All'interno **dell'Allegato A.1.ter** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, **in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare. In caso di subappalto obbligatorio indica espressamente la quota del**

100% e la relativa categoria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice

Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante “aggiungi”. Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (CCIAA);
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.

A.2.bis.1) Il DGUE dell'impresa cooptata secondo il **modello** predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.2.bis.2) La scheda **“DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”**, il cui **modello** è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
- la tipologia di avvalimento (precisando se si tratta di avvalimento per soddisfare i criteri di selezione o avvalimento migliorativo dell'offerta (avvalimento premiale)

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.

A.3.2) Il documento **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA”**, resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica** e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il **DGUE**, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **generato dalla piattaforma START**.

A.4.2) La **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”**, resa con l'apposito **modello disponibile nella documentazione di gara**, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161 e dell'art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale **ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore** (l'impresa ausiliaria deve compilare il *modello A.3.2 che deve essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma unitamente al contratto di avvalimento nello spazio apposito*). Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo

con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla Piattaforma START.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e allegarli sulla Piattaforma START.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 165,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30/04/2024, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.7) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
 - in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata,
- e firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

A.8) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge 77/2021). **Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra**

indicato - ed infine inserita, a pensa di esclusione, nel sistema START nell'apposito spazio previsto da:

- concorrente partecipante come impresa singola **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**.

A.9) DICHIARAZIONI PNRR che ogni soggetto giuridico deve rendere singolarmente La dichiarazione comprende:

- **IMPEGNO OCCUPAZIONE FEMMINILE E GIOVANILE** con cui il concorrente si assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota almeno pari a 30% e a quella femminile una quota almeno pari a 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- **DICHIARAZIONE IN MERITO A PRECEDENTE CONTRATTO FINANZIATO IN TUTTO O IN PARTE CON FONDI PNRR solo per le imprese con numero dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50.**

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti da ciascuno dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento dal concorrente e l'impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione dal concorrente e l'impresa cooptata.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico per cui rende le dichiarazioni ivi contenute.

A.10) DICHIARAZIONE PNRR SUL TITOLARE EFFETTIVO che ogni soggetto giuridico deve rendere singolarmente

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti da ciascuno dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento dal concorrente e l'impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione dal concorrente e l'impresa cooptata.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico per cui rende le dichiarazioni ivi contenute.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete;
- 2 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

-copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

B.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 910.058,84, il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

Si precisa che l'operatore economico **dovrà, indicare nell'offerta economica**, nell'apposito spazio, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice:

- GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara/la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, (sotto soglia negoziata), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

La stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ai costi della mandodopera e al CCNL applicato, nonché alla presenza di una rilevante differenza nel ribasso rispetto agli altri partecipanti.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo poiché hanno indicato lo stesso ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. Resta esclusa detta possibilità per le dichiarazioni sul subappalto obbligatorio/qualificante;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, la dichiarazione o il contratto di avvalimento, il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie lavori che saranno eseguite da ciascun operatore ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;

- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 può essere oggetto di soccorso istruttorio;
- l'omessa presentazione da parte dei concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 può essere oggetto di soccorso istruttorio;
- l'omessa dichiarazione da parte dei concorrenti che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 attestante che, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, l'operatore ha presentato alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021 oppure che non ha concluso in tale periodo contratti finanziati con i fondi sopraindicati, può essere oggetto di soccorso istruttorio;
- l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile **non è sanabile mediante soccorso istruttorio.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo, **il giorno 30/05/2025 alle ore 11.00.** Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenute sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice tramite il seggio di gara.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

19. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Presidente procederà all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla verifica della regolarità del loro contenuto. Tramite la piattaforma START verrà determinata automaticamente la **soglia di anomalia, di cui alla lettera A Allegato II.2 del Codice**. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1 del Codice **l'Amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a cinque.**

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della lettera A Allegato II.2 al Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, c. 1, ultimo periodo del Codice, il RUP può valutare in ogni caso la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ai costi della manodopera e al CCNL applicato, nonché alla presenza di una rilevante differenza nel ribasso rispetto agli altri partecipanti.

Qualora un'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP procede, inoltre, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del Codice in relazione al costo del personale con particolare riguardo ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice. Particolare attenzione verrà posta all'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e nel rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione".

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Codice, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non

risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice, nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del Codice per un massimale pari a:

- partita 1: opere. L'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;
- partita 2: opere preesistenti € 200.000,00
- partita 3: demolizione e sgombero € 200.000,00.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, secondo periodo del Codice, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.

La garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale pari a € 1.500.000,00.

Scoperti e/o franchigie, non sono ammessi e ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contratto sarà stipulato in modalità di scrittura privata. E' a carico dell'aggiudicatario il pagamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'articolo 18 c.10 D.Lgs n. 36/2023 per un importo **circa €250,00.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

22. OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link sopra indicato.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.fi.it/urp-chi-siamo/urp-accesso-agli-atti/>.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i verbali e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4 del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Gare, Contratti ed Espropri

Il Dirigente

Dott. Otello Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa